

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 8, comma 5, della L.R. n. 23/2011 prevede che i Consigli locali dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito “**ATERSIR**”) provvedano “*all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli*”;

- l'art. 13, comma 4, della L.R. n. 23/2011 dispone che, tramite apposita direttiva regionale vincolante, siano individuati, ai fini dei nuovi affidamenti del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i criteri per la partizione del perimetro dei bacini di affidamento previsti dai piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione;

Considerato che

l'affidamento al gestore uscente del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati relativo ai Comuni della provincia di Forlì-Cesena è scaduto il 31 dicembre 2011;

Viste

- la deliberazione del **Consiglio locale di ATERSIR n. 6 del 29 dicembre 2014** “*Legge regionale n. 23/2011 – art. 8 – comma 6 – lettera b) – Servizio gestione rifiuti urbani - Proposta al Consiglio d'ambito di approvazione della pianificazione d'ambito contenente le modalità specifiche di organizzazione e gestione del servizio nel territorio dei comuni della provincia di Forlì-Cesena*”;

- la deliberazione del **Consiglio locale di ATERSIR n. 7 del 29 dicembre 2014** “*Legge Regionale n. 23/2011 – art. 8, comma 6, lettere a) e b) – Individuazione bacino “Forlì-Cesena” di affidamento del servizio gestione rifiuti urbani (territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto) e proposta di avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'affidamento in house.*”, che ha deliberato di:

- mantenere, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a), della L.R. n. 23/2011, il bacino “Forlì-Cesena” costituito dal territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montia-

no, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- revocare la propria deliberazione CLFC/2013/2 dell'8 ottobre 2013, che aveva individuato due bacini di affidamento del servizio gestione rifiuti di competenza di questo Consiglio locale di cui uno, risultante dall'aggregazione del territorio di Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto con il bacino di pertinenza del Consiglio locale di Ravenna, l'altro corrispondente al territorio dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio;
- esprimere al Consiglio d'ambito, per il bacino territoriale sopra individuato, l'intenzione di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*'in house providing* a società interamente partecipata dai Comuni in favore dei quali (esclusivamente) svolgerà il medesimo servizio, avviando il relativo procedimento;
- proporre l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento in house, demandando agli Uffici competenti una approfondita valutazione degli aspetti sia giuridici che economici;

- la deliberazione del **Consiglio d'ambito di ATERSIR n. 72 del 30 dicembre 2014** "*Approvazione del Piano d'ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Forlì-Cesena*";

- la deliberazione del **Consiglio d'ambito di ATERSIR n. 73 del 30 dicembre 2014** "*Determinazioni in merito alla modalità di affidamento del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nel bacino Forlì – Cesena (territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto)*" che ha deliberato di:

- prendere atto dell'intenzione del Consiglio locale di Forlì-Cesena, per il bacino provinciale di Forlì-Cesena individuato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. a), con deliberazione CL FC n. 7/2014 di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*'in house providing* a società interamente partecipata dai Co-

muni in favore dei quali (esclusivamente) svolgerà il medesimo servizio, avviando il relativo procedimento;

- disporre l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento in house, demandando agli Uffici competenti una approfondita valutazione degli aspetti sia giuridici che economici;

Tenuto conto:

- della comunicazione PGN.8454/351 del 30/01/2015 (PG.2015.0067646 del 4/02/2015) dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la comunicazione PGN.31240/361 dei Comuni di Forlì e Cesena del 18/03/2015 (PG.2015.024253 del 15/04/2015) con cui è segnalato alla Regione che i Comuni dell'ambito definito dalle deliberazioni di ATERSIR non condividono la modalità di affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che parte dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena vorrebbero procedere all'aggregazione con il bacino di gestione dell'intero territorio provinciale di Ravenna definito con deliberazione del Consiglio locale di Ravenna n. 2 del 15 luglio 2013, il cui affidamento è scaduto il 31 dicembre 2011 e per il quale è stato previsto un nuovo affidamento tramite gara con deliberazione del Consiglio locale di Ravenna n. 3 del 16 settembre 2013;

Considerato che:

- la **Giunta Regione Emilia Romagna con atto n. 402 del 15 aprile 2015** avente ad oggetto: *“Salvaguardia delle esigenze territoriali e valorizzazione delle risorse locali dei comuni della provincia di Forlì - Cesena relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.”* ha deliberato:
 - di individuare il modello dell'affidamento in house;
 - di stabilire che la possibilità dell'affidamento in house possa operare solo a condizione che sia dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - il numero di bacini gestionali risultanti dalla definizione effettuata ai fini dei nuovi affidamenti del servizio non può aumentare;
 - deve essere garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento analizzando in particolare, anche a livello aggregato, i parametri tecnici ed economico – finanziari considerati dalla D.G.R. n. 1470 del 2012 relativi a:
 - ✓ età media dei mezzi per lo spazzamento e per la raccolta e dei contenitori,

- ✓ utilizzo di contenitori con transponder e di mezzi ecocompatibili e dotati di telecontrollo,
 - ✓ costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche,
 - ✓ costo raccolta e trasporto del rifiuto urbano indifferenziato,
 - ✓ costo raccolta e trasporto del rifiuto differenziato,
 - ✓ costo trattamento e riciclo del rifiuto differenziato,
 - ✓ costo gestione raccolta differenziata carta e cartone, vetro, plastica, metalli e frazione organica,
 - ✓ grado di copertura dei costi,
 - ✓ ricavi da vendita materiali ed energia;
- di consentire, al fine di poter procedere con l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del territorio provinciale di Forlì-Cesena, ai Comuni che non condividono la modalità di affidamento in house di aggregarsi al bacino di gestione di Ravenna qualora siano fra loro ed ad esso contermini previa verifica di ATERSIR nel rispetto, tra l'altro, dell'art. 3- bis, comma 1-bis, terzo periodo, del D.L. n. 138/2011, in ordine alla sussistenza delle condizioni sopra richiamate, sia per i Comuni che si aggregano al nuovo ambito gestionale di Ravenna che per quelli ricompresi nell'ambito gestionale di Forlì-Cesena;

Considerato che

- la società in house (in appresso “**New Co**”) si strutturerà in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia Europea in merito alle caratteristiche del soggetto affidatario in house e qui richiamate:
- CGCE, sent. Teckal, 18 novembre 1999, C-107/1998 - l'affidatario deve essere un soggetto giuridicamente distinto dall'affidante, ma l'affidante deve esercitare su di esso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (“*controllo analogo*”); l'affidatario deve svolgere la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla (“*attività prevalente*”);
 - CGCE, sent. Stadt Halle, 11 gennaio 2005, C-26/03 - la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi;
 - CGCE, sent. Carbotermo, 11 maggio 2006, C-340/2004 - nel valutare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente le prestazioni dell'affidatario da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni;
 - CGCE, sent. Conditel Brabant, 13 novembre 2008, C-324/07 - il controllo analogo può essere frazionato, ovvero esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche anche deliberando a maggioranza.

- detti orientamenti sono stati recepiti, sia pur con alcune limitate innovazioni, dalle tre nuove Direttive europee sugli appalti pubblici e le concessioni, che, per la prima volta, hanno disciplinato espressamente il fenomeno degli affidamenti in house (cfr. art. 17 della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; art. 28 della Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; tutti e tre di identico tenore);
- le citate Direttive Comunitarie sono state recepite nel D.Lgs n. 50 del 2016 (in appresso “**Nuovo codice dei contratti pubblici**”);
- è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs n. 175 del 2016:
- che la società in house (New Co) in particolare:
 - sarà partecipata indirettamente, per il tramite di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (in appresso “**LTRH**”), dai Comuni del bacino forlivese, dando luogo ad una particolare forma di *in house* che viene definito indiretto o a cascata che si può articolare - in termini generali – attraverso il controllo sull'affidatario, analogo a quello esercitato dall'Ente affidante sui propri servizi, che deve essere tale da escludere la sostanziale terzietà del soggetto affidatario rispetto all'Ente affidante (o agli Enti affidanti), cui deve essere consentito di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni del soggetto affidatario; il controllo analogo può essere frazionato, ovvero esercitato congiuntamente da più Enti pubblici anche deliberando a maggioranza; nel caso di controllo analogo frazionato, le decisioni strategiche e più importanti devono essere sempre sottoposte al vaglio preventivo della totalità degli enti pubblici soci e i poteri di verifica e controllo contabile riconosciuti al singolo ente socio dallo statuto devono essere più stringenti di quelli tipici del diritto societario; ciascuno degli Enti affidanti deve partecipare, ovvero essere rappresentato, sia nel capitale sia negli organi direttivi del soggetto affidatario in house;
- con riferimento alla possibilità di esercitare il controllo analogo mediante una società holding, la giurisprudenza non ha mancato di rilevare che l'intervento di un siffatto tramite “*può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale*”. Ciò tuttavia, non equivale ad affermare *sic et simpliciter* l'inammissibilità del modello, bensì solo la necessità che – in concreto – l'assetto dei rapporti tra soggetto affidatario-holding - enti affidanti garantisca in ogni caso il rispetto del controllo analogo degli enti sul soggetto affidatario. A conferma di ciò, occorre rappresentare che le nuove direttive europee in materia di appalti e conces-

sioni codificano anche l'in house indiretto o a cascata, prevedendo che il controllo analogo possa *“anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice”* (art. 12, direttiva 2014/24/UE sugli appalti e art. 17, direttiva 2014/23/UE sulle concessioni);

Dato atto che

- i Comuni che hanno deliberato nel Consiglio locale di ATERSIR l'affidamento in house, hanno prodotto ad ATERSIR, con il supporto tecnico di LTRH, il progetto industriale (in appresso **“Progetto Industriale”**) per la gestione integrata dei rifiuti nei 13 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, partecipanti alla gestione in house (Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Solde, Predappio, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Tredozio, Modigliana, Galeata e Civitella di Romagna) che ha definito ed illustrato (i) il modello di gestione integrato; (ii) il progetto di sistema di gestione; (iii) i costi del servizio, corredato da:

- relazione al piano economico patrimoniale – finanziario pluriennale;
- lettera di asseverazione al piano economico patrimoniale – finanziario pluriennale resa da azienda di credito, abilitata ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico bancario (D.Lgs n. 385/1993), come richiesto dall'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 e s.m.i.
- relazione illustrativa degli assetti organizzativi della società in house providing del bacino di Forlì;

- successivamente i 13 Comuni hanno prodotto, con il supporto di LTRH, ad ATERSIR:

- lo statuto della New Co rivisto, che ha come fine fra gli altri, di: (i) garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della società; (ii) garantire che la società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività esclusivamente a favore dei soci; (iii) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci (in appresso **“Statuto”**);
- la convenzione per il controllo analogo congiunto che sottoscriveranno unicamente i 13 soci di LTRH che hanno deliberato di affidare in house il servizio, il cui scopo è da ricercarsi nel dare piena attuazione alla configurazione della società New Co quale organismo dedicato allo svolgimento del servizio pubblico di Igiene Ambientale e, quindi, disciplinare di comune accordo, tramite la suddetta convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo, per il tramite di LTRH, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo, sulla società New Co affidataria in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi (in appresso **“Convenzione soci igiene ambientale”**);

- l'originaria convenzione per il controllo analogo congiunto, che tutti i 15 soci di LTRH hanno già sottoscritto, che deve essere integrata per recepire le modifiche attraverso le quali la concertazione fra i Comuni che intendono costituire la nuova società (New Co) avverrà tramite la partecipazione dei propri rappresentanti al Comitato coordinamento soci di LTRH e a quello fra i soci della società di igiene ambientale che esprimerà, quest'ultimo, pareri vincolanti nelle specifiche materie ritenute strategiche e più importanti per la gestione della raccolta rifiuti (in appresso "**Convenzione soci di LTRH**")
- che il sistema di governance di New Co, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, è strutturato come segue: (i) lo Statuto di New Co rimette alla competenza esclusiva del socio LTRH le decisioni strategiche e più importanti in materia di igiene ambientale, quali: (i.a) Piano economico finanziario preventivo della gestione del servizio di igiene ambientale, (i.b) gli investimenti previsti con evidenza della relativi fonti di finanziamento per la gestione del servizio di igiene ambientale, (i.c) la determinazione delle tariffe all'utenza del servizio di igiene ambientale; (ii) a loro volta i soci di LTRH si esprimeranno in assemblea dopo avere concertato le proprie decisioni all'interno dal Coordinamento soci, ove sono tutti rappresentati come previsto dalla Convenzione soci di LTRH e che, a sua volta, si esprime sulla base di un parere vincolante emesso dal Coordinamento soci, ove sono rappresentati i soci di New Co, come previsto dalla Convenzione soci igiene urbana, sottoscritta unicamente da questi ultimi, che ha competenza nelle materia di igiene ambientale;

Considerato che

- il **Consiglio di Ambito** (ATERSIR) con proprio atto n. CAMB/2017/2 del 31/01/2017, avente oggetto "*Servizio gestione rifiuti - Scelta della forma di gestione in house nel bacino dei 13 comuni della Provincia di Forlì-Cesena alla luce del progetto industriale della "NewCo" di gestione del servizio rifiuti urbani ai fini del nuovo affidamento*" e successivamente con proprio atto CAMB/2017/6 del 27/02/2017 avente ad oggetto "*Servizio gestione rifiuti – Avvio del procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'in house providing nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio*", ha osservato e valutato:
 - l'asseverazione del Piano Economico Finanziario trasmessa dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese ed assunto al protocollo dell'Agenzia PG.AT/2017/0000205 del 13/01/2017;
 - i contenuti della deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017, con la quale il Consiglio d'Ambito ha deliberato:

- la scelta della forma di gestione dell'in house providing per il bacino forlivese corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in quanto modello assistito da economicità e adeguatezza alle esigenze del territorio di riferimento per quanto considerato e ritenuto in premessa, secondo i contenuti del Progetto industriale presentato per la costituzione di una New Co dedicata allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - di dare atto che l'approvazione del Progetto industriale per l'avvio del procedimento di affidamento del servizio rientra nelle competenze del Consiglio d'ambito, rinviando a futura apposita deliberazione, anche ai fini della trasmissione formale a tutti i Comuni interessati del medesimo Progetto per gli ulteriori adempimenti rivolti alla costituzione della NewCo quale soggetto affidatario del servizio;
- i contenuti della delibera dei Consigli Comunali di costituzione della New Co, ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei 13 Comuni del bacino forlivese da parte dell'Agenzia, è sottoposta agli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento al piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta, e avrà ad oggetto:
- l'approvazione del Piano industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla New Co;
 - l'approvazione degli atti relativi alla costituzione della New Co, in particolare Statuto convenzione per l'esercizio del controllo analogo;
 - l'approvazione delle conseguenti modifiche degli atti societari holding LTRH (Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo);
- a definizione dei documenti in bozza già acquisiti agli atti dell'Agenzia con PG. AT/2016/0007331 del 21/11/2016, i Comuni proponenti hanno trasmesso all'Agenzia in data 27/02/2017 gli atti societari relativi alla New Co (Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo) nonché nuove versioni degli atti societari di Livia Tellus, con gli adeguamenti richiesti per il rafforzamento dei requisiti del modello in house, con particolare riferimento all'esercizio del controllo analogo;
- la conformità dei documenti (Statuti e Convenzioni) ai requisiti previsti dalla normativa vigente per il modello di gestione dell'in house providing;
- la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino sopraindicato, predisposta dagli uffici di ATERSIR e allegata alla presente deliberazione per formarne

parte integrante e sostanziale, secondo i contenuti del suindicato Progetto industriale presentato per la costituzione di una New Co quale soggetto affidatario del servizio secondo la forma dell'in house providing;

- i contenuti della suindicata Relazione, con particolare riferimento sia alla definizione dei contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico da affidare per la gestione integrata dei rifiuti urbani sia all'individuazione degli elementi motivazionali della presente deliberazione per l'avvio del procedimento di affidamento del medesimo servizio secondo la forma dell'in house providing;

- per le ragioni evidenziate in particolare nella suindicata Relazione:

- di confermare la scelta della forma di gestione dell'in house providing nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, avviando il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma suindicata;

e ha **deliberato**:

1. di confermare la scelta della forma di gestione dell'in house providing nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio;

2. di avviare il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'in house providing nel bacino indicato nel precedente punto 1.;

3. di approvare, ai fini di cui ai precedenti punti 1. e 2., i seguenti atti, allegati quali parti integranti alla presente deliberazione:

- Relazione in ordine alla legittimità e sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria del modello in house prescelto;
- Piano industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla NewCo;
- Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo della NewCo;
- Statuto e Convenzione di Livia Tellus per l'esercizio del controllo analogo con le modifiche apportate su richiesta dell'Agenzia;

Tenuto conto altresì

- che la scelta della costituzione della società New Co, quale modello in house providing, avviene in attuazione alle deliberazioni di ATERSIR, assunte nella qualità di Ente gestore dell'ambito, al quale compete per legge la determinazione dei modelli gestionali in materia di servizio di igiene ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 138/2011 che recita:

“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. (.....)

Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.”

- che, in base alla predetta disposizione, suffragata dalle leggi regionali di settore nei servizi a rete, le decisioni sul modello di gestione, le analisi e gli adempimenti previsti, sono poste a carico degli enti di governo e non più nella titolarità e discrezionalità dei singoli comuni;

- che le linee guide ANAC dettate ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 pongono a carico dell'Ente di governo dell'ambito – nel caso di specie ATERSIR – per la richiesta della relativa domanda di iscrizione alla lista tenuta presso ANAC e, quindi, il singolo Comune non ha alcune onere al riguardo;

- che la giurisprudenza amministrativa precisa che gli enti di governo – che hanno natura di enti associativi a partecipazione obbligatoria - hanno acquisito ex lege le competenze degli enti locali dell'

ambito in materia di funzione di programmazione e gestione dei servizi a rete (cfr. rassegna di giurisprudenza contenuta in Corte dei Conti Sez regionale controllo per il Piemonte 19/7/2016 n. 99/SR-CPIE/ PAR);

- che le analisi effettuate da ATERSIR, debitamente attestate dai relativi consulenti, allegare anche al presente atto, attestano le verifiche e le congruità cui fa riferimento l'art. 5 del TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – D.Lgs 175/2016 e che l'ente ad esse rimanda in merito alla analitica motivazione economica con le seguenti precisazioni:

- la società viene costituita per ottemperare alle decisioni della deliberazione di ATERSIR al fine dell'avveramento della condizione di dare attuazione al modello di gestione deliberato dall'Ente di governo dell'ambito (art. 4, comma 1, TUSP – c.d. vincolo di scopo);
- la società svolge un servizio di interesse generale a carattere economico ricadente nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) (c.d. vincolo di attività);
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, la relazione economica di ATERSIR, e sue attestazioni, dimostrano:
 - la convenienza economica per il territorio dell'ente della gestione attuata secondo quel modello in termini di impatti tariffari e tutela ambientale (in merito alla nozione di convenienza economica per l'ente si rimanda a Corte dei Conti Umbria - deliberazione 130/2016/VSGO - paragrafo 4 - alinea n. 5);
 - la sostenibilità finanziaria prospettica futura della società – assistita da asseverazione di soggetto abilitato ai sensi di legge - e l'inesistenza di effetti sul bilancio dell'ente;
 - la congruità del modello in house individuato in alternativa ad altre forme di gestione attraverso una puntuale ed analitica analisi di bench marking su principali KPI presi in considerazione su competitor – sia in house, società miste che concessionari privati - divisi anche per aree territoriali della Regione Emilia Romagna;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, la relazione economica di ATERSIR, e sue attestazioni, dimostrano la verifica posta per gli effetti tariffari e sui costi gestionali, nel rispetto delle disposizioni a tutela della disciplina europea, e che sono da escludere interventi finanziari addebitabili quali aiuti di stato illegittimi;

- che occorre apportare alcune modifiche allo statuto di LTRH e precisamente:

- lo spostamento dell'esercizio sociale al 30 giugno di ogni anno;
- altre modifiche come risultano dal testo allegato sub A);

Visti

- il testo dello statuto della società New Co, che tiene conto delle disposizioni contenute nel TUSP come risulta allegato sub. B);

- il testo della *“Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di “New Co” per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società “New Co”, in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi”*, come risulta allegato sub C)
- il testo della *Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.” per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi”* come risulta allegato sub D);
- la relazione in ordine alla legittimità e sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria del modello in house prescelto, approvata da ATERSIR, come risulta allegato sub E) con i relativi propri allegati:
 - Progetto di ricerca: *“Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente”* (Parte Economica), come risulta allegato sub E.1)
 - Progetto di ricerca: *“Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente – Seconda Parte”* (Parte Economica) come risulta allegato sub E.2)
- Piano industriale, comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla New Co, come risulta allegato sub F);

Visti altresì

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- il D.L. 13/08/2011, n. 138 e s.m.i. recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* e in particolare l’art. 3-bis, comma 1-bis, ai sensi del quale le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni;
- la L.R. 23/12/2011, n. 23, recante *“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”* con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a:
 - individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servi-

zio Idrico Integrato (SII) e al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU), disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;

- determinare gli organi dell’Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d’ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d’Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l’approvazione, tra l’altro, del Piano d’ambito e l’assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;

Dato atto che è stata svolta la consultazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 del Dlgs 175/2016, come da delibera della Giunta Comunale del 20.04.2017;

visti i pareri.....

Il Consiglio comunale

Delibera

- 1) di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Ambito (ATERSIR) con propri atti: CAMB/2017/2 del 31/01/2017 e CAMB/2017/6 del 27/02/2017 ed in loro attuazione, per quanto di propria competenza;
- 2) di approvare la costituzione delle società in house providing per la gestione per servizio rifiuti nel bacino di Forlì (**New Co**), sulla base delle decisioni assunte dall’Ente Gestore di Ambito ATERSIR con gli atti assunti e descritti in parte narrativa;
- 3) di approvare lo Statuto della società New Co S.p.A.;
- 4) di dare atto che tra la New Co e ATERSIR, ente gestore dell’ambito del bacino di Forlì, verrà regolata la gestione del servizio di igiene ambientale sul territorio del Comune di Bertinoro;
- 5) di confermare e approvare:
 - 5.1) il progetto industriale ed economico/finanziario della società New Co come esaminato e approvato da ATERSIR;
 - 5.2) la *Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra i comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding per la configurazione di New Co costituita in qualità di socio unico dalla società holding, quale organismo dedicato al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di un controllo analogo congiunto;*
 - 5.3) la *Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.” per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

- 6) di approvare le modifiche allo statuto di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- 7) di prendere atto e fare proprie le conclusioni della Relazione in ordine alla legittimità e sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria del modello in house prescelto, approvata da ATERSIR e degli allegati (i) Progetto di ricerca: *“Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente”* (Parte Economica); (ii) Progetto di ricerca: *“Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente – Seconda Parte”* (Parte Economica);
- 8) di dare indirizzo al Sindaco o suo delegato di partecipare all’Assemblea dei soci di LTRH e votare favorevolmente alla costituzione della società New Co S.p.A., approvando lo statuto, individuando i componenti del consiglio di amministrazione, dell’organo di controllo ed il revisore legale dei conti, e relativi compensi e durata in carica, nonché, in sede di assemblea straordinaria dei soci, deliberare favorevolmente le modificazioni dello statuto di LTRH;
- 9) di dare atto che la concertazione fra i Comuni che intendono costituire la nuova società avverrà tramite la partecipazione dei propri rappresentanti al Comitato di Coordinamento Soci di LTRH e a quello fra i soci della società di igiene ambientale, che esprimerà pareri vincolanti nelle specifiche materie ritenute strategiche e più importanti per la gestione della raccolta rifiuti.

Formula delle immediata eseguibilità della delibera

allegati alla delibera

- A) statuto LTRH
- B) statuto New Co
- C) *Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra i comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding per la configurazione di New Co costituita in qualità di socio unico dalla società holding, quale organismo dedicato al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di un controllo analogo congiunto;*
- D) *Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di “Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.” per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- E) Relazione in ordine alla legittimità e sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria del modello in house prescelto, approvata da ATERSIR e suoi allegati (e.1) Progetto di ricerca: *“Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in*

- house alla luce della normativa vigente” (Parte Economica); (e.2) Progetto di ricerca: “Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente – Seconda Parte” (Parte Economica);*
- F) Progetto Industriale e Piano Economico/Finanziario.